

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

*Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(articoli 74 e seguenti d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)*

Il/La sottoscritto/a _____ ()
cognome _____ nome _____ sesso _____
nato/a a _____ () il _____
di nazionalità _____ e cittadinanza _____
residente in _____ () CAP _____
via/piazza _____ n. _____
 recapito telefonico _____
codice fiscale: _____, in proprio
(ovvero) in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione _____
(codice fiscale: _____),
che il sottoscritto attesta non perseguire scopi di lucro e non esercitare attività
economica,

(eventualmente) già assistito dall'avv. _____,
iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di _____,
(se avvocato iscritto presso altro Foro allegare certificato di iscrizione all'elenco)

chiede
di essere ammesso, in via anticipata e provvisoria,
al patrocinio a spese dello Stato
in relazione

- alla causa che intende promuovere nei confronti di _____ ;
 alla causa promossa contro il/la sottoscritto/a da _____ ;
 al procedimento pendente presso _____ numero di ruolo _____ ;

avanti (indicare Autorità Giudiziaria competente): _____

Controparte _____
residente in _____ () CAP _____
via/piazza _____ n. _____

avente per oggetto: _____

_____ (continua in eventuale allegato)

Allo scopo:

1. indica le **generalità** (nome, cognome, luogo e data di nascita, grado di parentela) dei componenti della propria famiglia anagrafica, con i relativi numeri di codice fiscale, oppure allega certificato di stato di famiglia :

(continua in eventuale allegato) :

(continua in eventuale allegato);

DICHIARA

2

b) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l'anno _____
è stato di € _____ anno precedente
non superiore a € 12.838,01 lordi e allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
di tutti i componenti il nucleo familiare o dichiarazione ISEE,

Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, compresi anche i redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (per esempio: separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio e tutte le cause inerenti i figli, cause successioni e divisioni ecc.).

c) di essere disoccupato e di non percepire altri redditi dal _____ e allega dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata dal Centro per l'Impiego competente o attestazione di mancata produttività di reddito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate competente;

d) di non possedere beni immobili, né beni mobili registrati; (*se titolare o conproprietario di bene immobile, allegare o autocertificare il valore*);

3. s'impegna a comunicare al Giudice precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione di questa istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le **eventuali variazioni** dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4. s'impegna a produrre, a richiesta, la **documentazione** necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in questa istanza;

5. essendo cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dichiara (in via sostitutiva di certificazione) di non avere prodotto redditi all'estero ovvero di averne prodotti, nell'anno _____ nella misura di € _____ ed allega certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto qui indicato;

6. espone gli **elementi in fatto ed in diritto** utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che intende far valere (indicare sommariamente gli elementi a fondamento dell'azione o della difesa utili al fine dell'accoglimento della domanda di ammissione):

(continua in eventuale allegato);

7. indica specificamente le **prove** la cui ammissione intende chiedere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche, ecc.) :

(continua in eventuale allegato).

ALLEGATI:

- a) copia del documento d'identità o permesso di soggiorno in corso di validità (si precisa che non sono ammessi al patrocinio i non legittimamente soggiornanti in Italia);
- b) copia del certificato di stato di famiglia se non autocertificato compilando la domanda al punto 1;
- c) copia della dichiarazione dei redditi ultimo anno dichiarato (CU, modello 730, Unico, attestazione ISEE con DSU, ecc.);

- d) se disoccupato, allegare dichiarazione Centro per l'Impiego o attestazione Agenzia dell'Entrate, come meglio descritto al punto 2 lettera c;
- e) se la causa è già iniziata, allegare copia degli atti e dei documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni, ecc.);
- f) se la causa non è iniziata, allega copia dei documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni, ecc.).

Avvertenza importante: La mancata produzione, contestuale alla domanda, della documentazione richiesta, non permette l'esame dell'istanza nei tempi previsti dalla legge ma rende necessaria una istruttoria ulteriore, con sospensione della relativa decisione.

Parma, _____

Il/La richiedente

(⁽¹⁾ per autentica: _____)

(oppure)
sottoscritta in presenza di: _____

(1) La sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza dell'addetto alla ricezione. L'istanza può anche essere sottoscritta e presentata (o spedita per raccomandata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____
codice fiscale _____

DICHIARA

di essere consapevole che la sottoscrizione di questa istanza con l'autocertificazione attestante falsamente le condizioni di reddito previste per l'ammissione od il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato e la omissione in futuro delle variazioni di reddito rilevanti per l'ammissione od il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato costituisce reato punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,88 a € 1.549,38, pena aumentata se da tali reati consegue l'indebito ottenimento o l'indebito mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la revoca, in caso di condanna, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il recupero a proprio carico delle somme di denaro corrisposte dallo Stato.

DICHIARA INOLTRE


in via sostitutiva, di non essere già stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati previsti dalla Legge 125/2008 art. 12-ter., all'atto di presentazione di questa istanza.

ATTESTA

mediante autocertificazione, consapevole della responsabilità penale conseguente alla falsità delle proprie dichiarazioni, che tutte le dichiarazioni effettuate e contenute in questa istanza sono vere.

Parma, _____

Firma



ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio) 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo direzionale, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

ART. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa dirittidella personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 78 (L) (Istanza per l'ammissione) 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza) 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correderà l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accettare la veridicità di quanto in essa indicato.

ART. 80 (L) (Nomina del difensore) 1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. 2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianità professionale non inferiore a sei anni. 3. L'iscrizione nell'elenco è revocata in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.

ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio) 1. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza) 1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.


ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accettare la veridicità) 1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l'istanza) 1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 (L) (Sanzioni) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto conseguе l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato. 3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 (L) (Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio) 1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente. 2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. 3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiero, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125. 4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.





Ordine degli Avvocati di Parma

Piazzale Corte d'Appello, 1 - Parma - Codice Fiscale 80012050342

Tel. 0521.282259 - Fax. 0521.286996

Email: segreteria@ordineavvocatiparma.it - Pec ord.parma@cert.legalmail.it

Oggetto: INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 e consenso

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:

in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) la informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall'Ordine degli Avvocati di Parma saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa nonché in osservanza ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso, secondo le modalità indicate nella seguente informativa:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

L'Ordine degli Avvocati di Parma, c/o Palazzo di Giustizia, Piazzale Corte d'Appello, 1, Parma, Tel. 0521.282259 Fax 0521.286996, PEC: ord.parma@cert.legalmail.it in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", con la presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all'utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento fa presente che i dati sono raccolti presso l'interessato al momento della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (per giudizi civili, amministrativi, affari di volontaria giurisdizione e tributari, penali) mediante compilazione degli appositi moduli cartacei o telematici.

Responsabile del Trattamento dei dati è DCS Software srl quale fornitore e manutentore del software di gestione dell'archiviazione/conservazione telematica dei dati ivi inclusi.

Co titolari del trattamento sono Agenzia delle Entrate e le Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale, Giudice di Pace, Organismo di mediazione) ai quali vengono comunicate le relative delibere del COA.

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art 27 del Regolamento)

Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all'interno di questa organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)

I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web dell'Ordine. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) risponde all'indirizzo: dpo.ordine.fondazione@ordineavvocatiparma.it

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è finalizzato unicamente alla corretta e completa valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione, la predisposizione del fascicolo cartaceo ed informatico, la gestione della procedura, l'archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, l'adempimento di ogni obbligo di legge connesso e conseguenziale.

I dati trattati potranno riguardare:

- a) notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, stato di famiglia, recapiti telefonici);
 - b) dati reddituali e patrimoniali;
 - c) dati giudiziari;
 - d) materia e oggetto della controversia, ragioni della pretesa;
 - e) tutti i dati, comprese particolari categorie di dati, inerenti alle questioni portate all'attenzione dell'Ordine;
 - f) tutti i dati di cui alle precedenti lettere da a) ad e) riguardanti terzi soggetti conviventi o comunque coinvolti (es. controparti, testimoni, avvocati) nelle questioni portate all'attenzione dell'Ordine.
- Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per la gestione della domanda di ammissione e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare rende noto che, per l'espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di dati particolari, come stato di salute, dati giudiziari ed altri ancora, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tali dati "particolari" oggetto di trattamento saranno solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016.

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è costituita dall'esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). Il trattamento è altresì necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l'Ordine (art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) e per l'esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art 6, paragrafo 1, lettera e). Per quanto concerne i dati dei terzi, sul legittimo interesse, ex art. 6, par. 1 lett. f).

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al trattamento stesso così come riportato all'art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati sia con l'ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. Il luogo del trattamento è la sede dell'Ordine degli Avvocati presso il Palazzo di Giustizia, Piazzale Corte d'Appello, 1, Parma. Il trattamento telematico dei dati avviene tramite il software di gestione di proprietà DCS SOFTWARE SRL la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite server siti in Italia.

7. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il titolare del trattamento ed i propri operatori a ciò espressamente incaricati, trattano i dati conferiti, ivi compresi dati sensibili e giudiziari, dalla parte richiedente e dei soggetti terzi (conviventi, controparti, testimoni, avvocati) a seguito di compilazione dell'apposita domanda depositata dalla parte interessata e dal suo legale.

8. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI

a) I Suoi dati per le finalità di cui al Punto 4 della presente informativa potranno essere comunicati a soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto stesso. In particolare tali dati verranno comunicati:

- al personale dell'Ordine degli Avvocati a ciò incaricato del trattamento;
- ai Responsabili del trattamento appositamente nominati (terzi gestori di softwares) e loro incaricati.
- alle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale, Giudice di Pace, Organismo di mediazione)
- all'Agenzia delle Entrate.

Tali dati NON saranno oggetto di diffusione.

b) Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i Suoi dati potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le funzioni di amministratori di sistema e che gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi utilizzati dall'organizzazione per la propria operatività. Tali soggetti sono nominati dal Titolare quali responsabili o incaricati al trattamento dati.

In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l'archiviazione ed ai fini di adempiere agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR.

9. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)

Non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati verso un paese terzo o a un'Organizzazione internazionale (paese esterno all'Unione).

10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

11. DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)

Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

12. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al Punto 4., lettera i) della presente informativa e il consenso al trasferimento dei dati in paesi terzi, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca in oggetto. Si fa presente che qualora l'interessato opti per revocare il consenso, ciò potrebbe influire sulla possibilità di svolgere la procedura ammissione richiesta.

L'esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere azionato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma) alla PEC: ord.parma@cert.legalmail.it

13. AUTORITÀ DI CONTROLLO

Qualora Lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (<http://www.garanteprivacy.it/>).

14. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 4). Il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di avviare la procedura ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

15. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)

I suoi dati non saranno inseriti all'interno di alcun processo decisionale automatizzato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la _____ sottoscritto/a

nella mia qualità di
dall'avvocato _____ assistito
acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro,

ACCONSENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Firma della parte (per esteso e leggibile)